



COMUNE DI GAMBOLO'

Provincia di Pavia

Data stampa 07-01-2022

COPIA

Codice Comune: 11205

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 16-12-2021

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20
D.LGS. 19.8.2016, N. 175 DETENUTE DAL COMUNE DI GAMBOLO' ALLA DATA DEL
31/12/2020**

Adunanza Pubblica, sessione Ordinaria, Prima convocazione

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 19:30 in questo Comune, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Presidente GIUSEPPE EUSEBIO MAGNANI, con avviso scritto che è stato consegnato a norma di legge, come risulta da sua dichiarazione, si è riunito il Consiglio Comunale, in Videoconferenza ai sensi dell'art.73 del D.L. n.17 Marzo 2020, sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL C.C. GIUSEPPE EUSEBIO MAGNANI

Risultano

Costantino Antonio	P
PRECERUTI ANNA MARIA LUISA	P
LEZZI MARCO	P
GAGLIAZZI NATALINO	P
VIOLA MARGHERITA	P
FRANCHINI ANDREA ROMANO	A
SCARCELLA ANTONIO	P
Bologna Helena	P
BELTRAMINI ELENA	P
SONSO GNO MASSIMILIANO	P
MAZZUCCO DAVIDE	P
MAGNANI GIUSEPPE EUSEBIO	P
NAI ELENA	P

Assessori Esterni

Con l'intervento del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Angela Maria Natale.

Il Presidente, premesso che essendo i Consiglieri Comunali assegnati al Comune in numero di 13 ed i presenti in numero di 12, l'adunanza è legale ai sensi del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla seguente proposta, che è stata notificata ai consiglieri nei modi di legge e da ventiquattro ore depositata nella sala delle adunanze.

CITTA' DI GAMBOLO' – Delibera di C.C. N. 59 DEL 16-12-2021

Viene illustrata l'unita relazione-proposta che, unitamente ai pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del vigente T.U.E.L., forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente il Presidente invita i Consiglieri a formulare i propri interventi su questo punto.

Il Sindaco, Dott. Antonio Costantino, dà lettura della proposta di cui al punto 4) dell'Ordine del Giorno all'oggetto: *"RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 19.8.2016, N. 175 DETENUTE DAL COMUNE DI GAMBOLO' ALLA DATA DEL 31/12/2020"*.

Il Consigliere Comunale, Avv. Elena Nai, in riferimento alla ricognizione, chiede quale sia il valore attuale delle quote Clir possedute dal Comune di Gambolò.

Il Sindaco comunica che, non è in grado di riferire un valore certo in quanto, allo stato attuale, il prezzo delle azioni è aleatorio e sarà compito del liquidatore determinarne l'importo effettivo. Tuttavia, il sindaco riferisce che a suo tempo il valore capitale delle medesime si attestava intorno ai 70.000,00 euro.

Il Consigliere, Avv. Nai, sottolinea pubblicamente che il liquidatore incaricato, in fase di verifica della capienza della società Clir, potrebbe far prevalere l'interesse pubblico o privilegiare l'interesse dei creditori. L'avv.Nai rende inoltre noto ai presenti che il Comune di Mortara ha optato per una svalutazione delle quote Clir mentre Gambolò, non avendo proceduto in tal senso, potrebbe aver gravato ulteriormente sulle tasche dei cittadini.

Entra nell'aula Virtuale il Consigliere C.le, Arch. Margherita Viola.

Il Sindaco asserisce che il raffronto fatto dall'Avv.Nai non è pertinente in quanto il comune di Mortara ha ceduto le proprie quote ad ASM mentre il comune di Gambolò, come del resto tutti i 40 comuni aderenti a Clir, si è rimesso alle operazioni del liquidatore. Inoltre, il Sindaco fa rilevare che l'attuale situazione non è altro che il risultato di scelte sbagliate operate in precedenza.

Il Consigliere, Avv. Elena Nai, precisa che il richiamo fatto riguardava il valore effettivo delle quote Clir in quanto, sarebbe stato molto più opportuno svalutare le quote iscrivendole a bilancio con valore pari a zero.

Il Sindaco rimarca che ASM ha margini di manovra molto più ampi rispetto a quanto consentito per la formazione del bilancio dei Comuni. In ogni caso, il Sindaco assicura che l'Amministrazione si impegnerà per recuperare il massimo valore.

Il Consigliere Mazzucco chiede chiarimenti in merito a quanto affermato dal Sindaco circa le scelte sbagliate operate dal Consiglio Comunale nei confronti di Clir.

Il Sindaco precisa che a suo tempo, la maggioranza aveva sottoposto all'approvazione del C.C. la proposta per la messa in liquidazione di Clir ricordando che, pur essendo stata approvata, non tutti i Consiglieri di minoranza si erano espressi positivamente rimarcando che, con una unitarietà di intenti, se ne sarebbero potuti limitare i danni.

Il Consigliere Mazzucco ribatte per manifestare pubblicamente il suo disappunto in quanto ritiene scorretto l'atteggiamento di riversare tutte le conseguenze negative sulle spalle della minoranza.

Il Sindaco, Dott. Antonio Costantino, ricorda ai presenti di essersi già più volte espresso sulla situazione/gestione del Clir affermando che la gestione pubblica di un Consorzio avrebbe potuto senz'altro avere effetti positivi sui comuni aderenti. Da ultimo, il Sindaco afferma che giunti a questa situazione, sia più opportuno rischiare di perdere qualche migliaio di Euro sulle quote Clir piuttosto che dover operare un aumento dei costi per lo smaltimento rifiuti di circa il 22%.

Il Consigliere Mazzucco dichiara di ritrovarsi pienamente in accordo in merito a quanto sopra affermato dal Sindaco tuttavia, ritenendo di non possedere elementi sufficienti per procedere ad una accurata valutazione della presente proposta, ne anticipa il suo voto contrario.

Non essendovi altri interventi da parte dei Consiglieri Comunali,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Passa a votazione che, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Costantino Antonio	Presente in videoconferen za	Favorevole
PRECERUTI ANNA MARIA LUISA	Presente in videoconferen za	Favorevole
LEZZI MARCO	Presente in videoconferen za	Favorevole
GAGLIAZZI NATALINO	Presente in videoconferen za	Favorevole
VIOLA MARGHERITA	Presente in videoconferen za	Favorevole
FRANCHINI ANDREA ROMANO	Assente	
SCARCELLA ANTONIO	Presente in videoconferen za	Astenuto
Bologna Helena	Presente in videoconferen za	Favorevole
BELTRAMINI ELENA	Presente in videoconferen za	Favorevole
SONSO GNO MASSIMILIANO	Presente in videoconferen za	Contrario
MAZZUCCO DAVIDE	Presente in videoconferen za	Contrario
MAGNANI GIUSEPPE EUSEBIO	Presente in videoconferen za	Favorevole
NAI ELENA	Presente in videoconferen za	Favorevole

Per un totale di:

- Voti Favorevoli 9
- Voti Contrari 2
- Astenuti 1

Visto il risultato della votazione

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa che, unitamente ai pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000, costituisce la presente deliberazione

Di dichiarare, con separata e successiva votazione, la presente deliberazione , stante l'urgenza ed i seguenti risultati della votazione, immediatamente eseguibile:

Costantino Antonio	Presente in videoconferenza	Favorevole
PRECERUTI ANNA MARIA LUISA	Presente in videoconferenza	Favorevole
LEZZI MARCO	Presente in videoconferenza	Favorevole
GAGLIAZZI NATALINO	Presente in videoconferenza	Favorevole
VIOLA MARGHERITA	Presente in videoconferenza	Favorevole
FRANCHINI ANDREA ROMANO	Assente	
SCARCELLA ANTONIO	Presente in videoconferenza	Astenuto
Bologna Helena	Presente in videoconferenza	Favorevole
BELTRAMINI ELENA	Presente in videoconferenza	Favorevole
SONSO GNO MASSIMILIANO	Presente in videoconferenza	Contrario
MAZZUCCO DAVIDE	Presente in videoconferenza	Contrario
MAGNANI GIUSEPPE EUSEBIO	Presente in videoconferenza	Favorevole

	za	
NAI ELENA	Presente in videoconferen za	Favorevole

Per un totale di:

- Voti Favorevoli 9
- Voti Contrari 2
- Astenuti 1

Si da atto che tutti gli interventi dei Consiglieri Comunali inerenti il presente argomento sono integralmente conservati in apposito file audio agli atti del Comune.



Comune di Gambolò

Provincia di Pavia

SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 19.8.2016, N. 175 DETENUTE DAL COMUNE DI GAMBOLO' ALLA DATA DEL 31/12/2020

Premesso che:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di Società a Partecipazione pubblica*) ha dettato condizioni e limiti all'assunzione ed al mantenimento delle partecipazioni degli Enti pubblici nelle società, nel perseguimento dei primari obiettivi sanciti all'art. 2, avuto cioè riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela della promozione della concorrenza e del mercato ed alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- a tal fine, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 4, 5, 20 e 24 del citato D.Lgs. 175/2016, i Comuni devono procedere all'adozione di misure di dismissione/razionalizzazione delle partecipazioni non strategiche, ovvero sia le partecipazioni in società per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni in società che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - b) partecipazioni in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, che, per le società in house, postula la conformità al modello legale, come declinato dallo stesso art. 4, comma 4, e dall'art. 16, D.Lgs. 175/2016, anche col richiamo agli artt. 5 e 192 del Codice contratti Pubblici;
 - c) partecipazioni in società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - d) partecipazioni in società che hanno conseguito, nel triennio precedente, un fatturato medio non superiore a un milione euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del testo Unico;

- ai fini della necessaria razionalizzazione, il D.Lgs. 175/2016 ha prescritto che ciascuna Amministrazione proceda:
- entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del D.Lgs medesimo (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere dismesse perché non rispondenti ai requisiti di cui agli artt. 4, 5, e 20 (art. 24 D.Lgs. 175/2016);
- entro il 31 dicembre di ogni anno successivo, all'analisi dell'assetto delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, al ricorrere dei presupposti, un piano di riassetto (art. 20 D.Lgs. 175/2016) per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

Considerato che:

- il Comune detiene l'8,72% del capitale azionario di CLIR SpA, società costituita per trasformazione del C.L.I.R. (Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti) ai sensi dell'art. 155 TUEL, avente ad oggetto sociale *"L'assunzione, l'esercizio e la gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale (...) e delle attività ad essi strumentali, connesse, complementari, assegnate dai Comuni Soci e/o provenienti da terzi enti giuridici pubblici o privati"* (art. 4 Statuto Clir);
- la partecipazione in CLIR SpA ha formato oggetto dell'atto di ricognizione straordinaria approvato ai sensi art. 24 D.Lgs. 175/2016 con delibera consiliare n. 26 del 27 settembre 2018, nonché – da ultimo - dell'atto di revisione ordinaria approvato con delibera n. 53 del 23.12.2019 e dell'atto n. 45 del 31/12/2020;

Richiamata

la delibera n. 53 del 23.12.2019 con la quale l'organo consiliare, sulla base degli atti e delle motivazioni tutte ivi richiamate:

- ha ritenuto che l'istruttoria espletata e richiamata non avesse consentito di acquisire un sufficiente grado di certezza in ordine al ricorrere dei presupposti dettati dall'ordinamento settoriale per qualificare come strategica la presenza del Comune nel capitale azionario di CLIR, sotto concorrenti profili attinenti l'economicità ed efficienza gestionale oltre che la conformità del modulo rispetto al modello legale dell'*in house providing*;
- ha optato per il ricorso al modulo concorrenziale di gestione del servizio, *"fatta salva la definitiva conferma del modulo ai sensi dell'art. 42 TUEL sulla base del concreto esito della procedura e sempre che differenti assetti organizzativi di CLIR non consentano di superare le criticità evidenziate in parte motiva"*;
- ha ritenuto comunque di mantenere in via transitoria il servizio in affidamento a CLIR SpA sino al 31.12.2020, nelle more delle scelte definitive;

CONSIDERATA

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le correlate ripercussioni sulle attività degli organi ed uffici dell'Ente, assorbiti nel corso del 2020 dalle attività necessarie a far fronte – peraltro con modalità di telelavoro – a tutte le esigenze ed emergenze del territorio e della collettività, assumendo ogni necessaria misura riorganizzativa per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi ed attività essenziali alla cittadinanza, gli uffici non potevano essere gravati anche delle incombenze inerenti la preparazione e predisposizione della procedura concorrenziale, essendo comunque garantita transitoriamente fino al 31.12.2020 la continuità del servizio di igiene urbana a mezzo del modulo in essere mediante il CLIR S.P.A;

RICHIAMATA

la delibera n. 45 del 31/12/2020 con la quale l'organo consiliare, sulla base degli atti e delle motivazioni tutte ivi richiamate:

- *Ha ritenuto di confermare come non più strategica la presenza del Comune nel capitale azionario di CLIR SpA;*
- *di confermare e procedere all'indizione di una procedura idonea per la scelta del nuovo soggetto gestore, fatta salva definitiva conferma del modulo ai sensi dell'art. 42 T.U.E.L. sulla base del concreto esito della procedura e sempre che differenti assetti organizzativi di CLIR non consentano di superare le criticità evidenziate in parte motiva;*
- *di confermare la volontà di procedere, in caso di esito positivo della procedura di scelta del nuovo gestore sul mercato concorrenziale ed in assenza di differenti elementi valutativi;*
- *di procedere alla dismissione – a mezzo di alienazione o con liquidazione ex art. 2437-ter, secondo comma cod. civ. - delle azioni detenute nella Società CLIR S.p.A.;*
- *di procedere alla contestuale cessazione del servizio del servizio sul territorio comunale da parte di CLIR S.p.A.;*
- *di mantenere in via transitoria il servizio in affidamento a CLIR, per il tempo necessario all'espletamento della procedura di gara, e pertanto sino al 30/09/2021 alle condizioni contrattuali proposte da CLIR nel PEF 2020, al netto dell'aumento tariffario deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 8.9.2020;*

CONSIDERATO che per quanto premesso, ai fini delle valutazioni in ordine alla strategicità o meno della partecipazione in CLIR, il Comune è chiamato periodicamente a valutare:

- la compatibilità della scelta gestionale con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- la sussistenza degli elementi necessari per configurare una gestione "in house" secondo il modello legale, come declinato dalle norme richiamate e dai numerosi interventi della giurisprudenza interna e comunitaria;

RITENUTO per quanto sopra riportato di dover prendere atto dei seguenti presupposti:

- la Società CLIR SPA non ha fornito i dati relativi al Bilancio 2020 in quanto, alla data della presente rilevazione, lo stesso non risulta essere stato approvato;
- La Società CLIR SPA, affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha prestato la propria attività presso l'Ente scrivente sino alla data del 28.02.2021 giusta determinazione n. 161/2021 ad oggetto: "**GESTIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA SOC. TEKNOSERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA - CIG 864405757E**"
- la società CLIR S.p.A avendo essa stessa riconosciuta la propria incapacità a proseguire nell'attività ha deciso la messa in liquidazione della società;
- Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 18 del 24.03.2021 ha provveduto ad approvare lo scioglimento della Società CLIR SPA ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile, dando mandato al Sindaco di richiedere all'Organo amministrativo della Società la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, al cui ordine del giorno dei lavori inserire la decisione sullo scioglimento della Società, la relativa messa in liquidazione e la nomina del/i liquidatore/i al/i quale/i l'Assemblea assegnerà compiti inerenti alla procedura di liquidazione nonché ogni potere utile a tutelare i diversi interessi coinvolti per il tempo strettamente necessario alla liquidazione stessa;

- L'Assemblea dei Straordinaria dei Soci in data 09.06.2021 ha deliberato la messa in liquidazione della Società in ragione delle difficoltà economiche e finanziarie sopraggiunte negli ultimi tempi.
- In data 17.06.2021 i liquidatori nominati hanno comunicato di non accettare l'incarico e l'Assemblea si è pertanto conclusa senza la nomina di alcun liquidatore.
- I Membri del Collegio Sindacale della Società hanno presentato istanza al tribunale di procedere alla nomina di un liquidatore.
- Il Tribunale ordinario di Milano ha fissato l'udienza in data 5 novembre 2021 della quale si è ancora in attesa di conoscere i provvedimenti conseguenti;
- Alla luce di quanto sopra esposto, alla data della presente rilevazione, non si conoscono i tempi di conclusione della procedura di liquidazione della Società.

RITENUTO per le motivazioni già espresse nelle precedenti deliberazioni di consiglio comunale n. 53/2020 e n. 45/2020 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e considerato quanto accaduto nella compagna societaria CLIR S.p.A. come sopra riportato:

- di dover prendere atto della messa in liquidazione della Società CLIR S.p.A. , come risulta dalla ricognizione effettuata dall' Ente di cui alla relazione tecnica allegata alla presente (All. A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- specularmente, allo stato va confermato il ricorrere i presupposti di economicità, tutela del mercato ed efficienza per l'opzione a favore del modulo di esternalizzazione del servizio;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere Comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

EVIDENZIATO che la presente proposta è soggetta al parere preventivo dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b) n. 3), D.Lgs n. 267/2000;

SI PROPONE

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Gambolò detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che dalla ricognizione effettuata emerge la messa in liquidazione della Società CLIR S.p.A. come deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 09/06/2021;
3. di confermare la decisione già assunta dal Comune di Gambolò di procedere all'indizione di una procedura idonea per la scelta del nuovo soggetto gestore, fatta salva definitiva conferma del modulo ai sensi dell'art. 42 T.U.E.L. sulla base del concreto esito della procedura;
4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P., mediante gli appositi applicativi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla competente sezione regionale della Corte dei Conti;
6. Di dichiarare, l'atto conseguente alla presente proposta **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Gambolò, lì 10-12-2021

L'ASSESSORE PROPONENTE
F.to Costantino Antonio

PARERE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE **OGGETTO:**
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONE PUBBLICHE AI SENSI
DELL'ART. 20 D.LGS. 19.8.2016, N. 175 DETENUTE DAL COMUNE DI
GAMBOLO' ALLA DATA DEL 31/12/2020

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con Dlgs 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE.

Il Responsabile di Servizio
F.to RAG. Angela Scaglione

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con Dlgs 267/2000 e dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, si esprime il seguente parere in ordine alla Regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della proposta di deliberazione sottoposta al CONSIGLIO COMUNALE.

PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RAG. Gabriella Moschino

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO GIUSEPPE EUSEBIO MAGNANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Angela Maria Natale

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della Deliberazione sopraestesa, è pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Angela Maria Natale

Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art.125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, N.267.

Copia conforme all'originale.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angela Maria Natale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

A sensi dell'art. 124 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data _____ e che diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa F.TO Angela Maria Natale